



Firenze, 08 Aprile 2017

Ai gentili Clienti

Loro sedi

LE ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI DEPOSITI IVA

Con riferimento alla disciplina dei depositi Iva recata dall'articolo 50-*bis*, D.L. 331/1993 sono stati approvati o pubblicati nello scorso mese di marzo diversi provvedimenti, sia normativi sia di prassi, che forniscono agli operatori gli strumenti necessari ad applicare correttamente le novità entrate in vigore lo scorso 1° aprile 2017.

In particolare:

- con il **D.L. 193/2016** (convertito nella L. 225/2016) vengono introdotte nuove opportunità ma anche nuovi vincoli nell'utilizzo dei depositi Iva, con decorrenza dallo scorso 1° aprile 2017;
- con la **risoluzione n. 35/E/2017** l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in relazione alle modalità di presentazione della dichiarazione di intento per l'utilizzo in estrazione dei beni da depositi Iva;
- con il **Decreto Ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze datato 23 febbraio 2017** (pubblicato nella G.U. n. 64 del 17 marzo 2017) viene completato il quadro normativo in tema di depositi Iva, così come modificato dall'articolo 4 del citato D.L. 193/2016;
- con il **provvedimento direttoriale n. 57215 del 24 marzo 2017** vengono approvati il modello e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità previsti dall'articolo 2, comma 1 del citato D.M. economia e finanze del 23 febbraio 2017.

Le novità del D.L. 193/2016

Con l'articolo 4, comma 7, D.L. 193/2016 vengono modificate, con decorrenza 1° aprile 2017, diverse disposizioni dell'articolo 50-*bis*, D.L. 331/1993 recante disposizioni in materia di depositi fiscali ai fini Iva. Per effetto di tali modifiche vengono estremamente ampliate le opportunità di fare ricorso all'istituto del deposito, anche in virtù della eliminazione dei limiti di carattere soggettivo riguardanti i destinatari delle cessioni dei beni (che potranno quindi essere anche operatori nazionali) e di quelli oggettivi riguardanti le categorie di beni ammesse nello stesso (non più solo beni indicati nella tabella A-*bis* allegata al D.L. 331/1993 ma anche beni di altro tipo). Resta evidentemente il requisito della necessaria introduzione fisica del bene nel deposito Iva (ritenuto imprescindibile sia dall'amministrazione finanziaria sia dalla giurisprudenza comunitaria).



Vi è poi, in particolare, il comma 6 dell'articolo 50-*bis* del citato D.L. 331/1993 che, nella sua nuova formulazione, prevede che l'estrazione di beni da deposito Iva sia effettuata senza pagamento dell'imposta quando eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e secondo comma dell'articolo 8, D.P.R. 633/1972. In questi casi, la dichiarazione d'intento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983 deve essere comunque trasmessa all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

La dichiarazione di intento

Circa le modalità di utilizzo della lettera di intento da parte dell'esportatore abituale che intende estrarre beni da un deposito Iva la risoluzione n. 35/E/2017 interviene per fornire chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

- l'esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito (codice fiscale, partita Iva e denominazione);
- l'importo dell'estrazione, calcolato come indicato nel primo periodo del comma 6 dell'art. 50-*bis*, deve essere inserito nel modello nella Sezione "Dichiarazione" - campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro";
- dopo aver trasmesso telematicamente all'agenzia delle entrate la dichiarazione di intento ed acquisito la ricevuta telematica, l'esportatore abituale deve consegnarla al gestore del deposito Iva che procedere al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione;
- restano ferme le procedure previste dal penultimo periodo del comma 6 dell'articolo 50-*bis* per lo svincolo della garanzia prevista dal comma 4, lettera b) del medesimo articolo e consistenti nella produzione da parte di chi procede all'estrazione di copia dell'autofattura o fattura integrata e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (si vedano note Agenzia dogane e monopoli n. 84920/RU del 7 settembre 2011 e n. 113881/RU del 5 ottobre 2011);
- in merito all'utilizzo del *plafond*, che per ogni singola estrazione l'importo del *plafond* va ridotto dell'ammontare indicato nella Sezione "Dichiarazione" - campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro" del modello.

L'immissione dei beni in libera pratica senza prestazione della garanzia

Con il D.M. 23 febbraio 2017 vengono rese operative le nuove disposizioni modificate dal D.L. 193/2016 che, tra l'altro, consentono di poter estrarre da un deposito Iva mediante autofattura i beni provenienti da un Paese terzo ed immessi in libera pratica con introduzione nel deposito stesso senza dover prestare specifica garanzia. L'esonero da garanzia è tuttavia subordinato alla presenza di ben precisi requisiti di affidabilità previsti dall'articolo 2 comma 1 del richiamato decreto del 23 febbraio scorso, che debbono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

È con il provvedimento direttoriale n. 57125 del 24 marzo 2017 che vengono approvati modello e istruzioni alla compilazione del medesimo.



STUDIO BANDELLI
CONSULENZA TRIBUTARIA E D'IMPRESA

Il modello è consegnato al gestore del deposito Iva, che procede alla trasmissione dello stesso all'Agenzia delle entrate. Tale modello, presentato all'atto della prima estrazione effettuata dal deposito Iva, è valido per l'intero anno solare.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Stefano Bandelli